

Conto Termico 3.0: bilanciati i limiti di spesa per amministrazioni pubbliche e privati

15 Aprile 2026



Con la [riapertura del portale](#) per l'accesso al Conto Termico 3.0, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un decreto direttoriale che **rimodula i limiti di spesa annua cumulata** per gli incentivi per l'anno 2026, a favore della Pubblica Amministrazione.

Adesso, il limite complessivo di spesa annua cumulata di 900 milioni di euro è suddiviso in:

- **450 milioni di euro destinati agli interventi realizzati dalle amministrazioni pubbliche** (in precedenza il limite era di 400 milioni di euro)
- **450 milioni di euro destinati agli interventi realizzati da soggetti privati** (in precedenza il limite era di 500 milioni di euro).

Non è modificato il limite di spesa annua cumulata di 150 milioni di euro per gli interventi realizzati dalle imprese; limite incluso nel plafond destinato ai soggetti privati, appena rimodulato.

L'obiettivo dichiarato è quello di assicurare la continuità dell'operatività del meccanismo incentivante alla luce della numerosità e della distribuzione delle istanze presentate a partire dall'entrata in vigore della nuova disciplina.

Inoltre, il GSE ha pubblicato una [FAQ](#) che stabilisce una **proroga di 40 giorni** per la presentazione della domanda, per le richieste di ammissione in accesso diretto al Conto Termico 3.0 per le quali il termine dei 90 giorni dalla data di fine lavori è ricaduto nel periodo di sospensione del Portale, compreso tra il 3 marzo 2026 e il 12 aprile 2026.

La proroga è valida anche per richieste di ammissione con data di fine lavori compresa tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026. Per tali richieste, in fase di presentazione della domanda, dovrà essere indicata come "Data di conclusione dell'intervento" la data di presentazione della domanda, esclusivamente al fine di consentire l'invio dell'istanza a seguito della sospensione temporanea del Portale.

Solo qualora, a seguito di tale indicazione, la "Data di effettuazione dell'ultimo pagamento" dovesse risultare successiva ai 120 giorni dalla Data di conclusione dell'intervento, sarà necessario indicare come "Data di effettuazione dell'ultimo pagamento" la data di presentazione della domanda.

In assenza di tale condizione, la data dell'ultimo pagamento non deve essere modificata.

Allegati

MASE_DEE_REGISTRO_DECRETI_R_0000072_10-04-2026

[Apri](#)

Per informazioni rivolgersi a:

**Tecnologie, normative
tecniche e qualità
delle costruzioni**

Tel. 06 84567.365

E-Mail:

tecnologie@ance.it